



COMUNE DI PIOMBINO DESE
Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE

DISCIPLINANTE

L'ALBO DEI VOLONTARI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 03/11/2020

INDICE

- Art.1 - Oggetto del Regolamento – Principi Generali
- Art.2 - Ambiti di applicazione del regolamento
- Art.3 - Modalità di espletamento del servizio
- Art.4 - Obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale
- Art.5 - Albo Comunale dei Volontari: Modalità di iscrizione all'Albo – Cancellazione dall'Albo
- Art.6 - Obbligo a carico dei Volontari
- Art.7 - Disposizioni finali

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina la partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini allo svolgimento di servizi ed interventi di interesse collettivo, che l'Amministrazione intende promuovere, coerentemente ai principi stabiliti dallo Statuto Comunale.

Si tratta di attività di volontariato libera, gratuita e senza fini di lucro, che ogni cittadino può intraprendere.

Le attività di volontariato disciplinate dal presente Regolamento non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune o di mansioni proprie del personale dipendente del Comune.

Tali attività, anche quando continuative, rivestono inoltre carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del Comune né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Inoltre, in nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente Regolamento può creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario.

Le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'Amministrazione Comunale né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime.

ART. 2 – AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. L'attività di volontariato sarà svolta prevalentemente nei seguenti settori:

Settore tecnico:

- tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura;
- vigilanza e custodia del verde pubblico, edifici e strutture pubbliche;
- piccola manutenzione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano (manutenzione e sistemazione di panchine, rastrelliere per biciclette, fioriere, aiuole, apertura e chiusura di aree verdi recintate, rimozione di foglie secche, rami secchi e rifiuti dai vialetti e prati, cura e irrigazione manuale delle piante, sfoltimento cespugli, pulizia dalle foglie e dalla neve di aree cortilizie pubbliche di scuole, uffici, aree cimiteriali, aree annesse a strutture sportive, ecc.);

Settore culturale:

- attività di supporto alle iniziative culturali;
- attività di supporto ai servizi bibliotecari e iniziative organizzate dalla Biblioteca;
- attività di supporto per l'organizzazione e la preparazione degli eventi organizzati dal Comune di Piombino Dese (PD) (es. sagre, mostre, manifestazioni, cerimonie istituzionali, ecc.);
- attività di supporto per l'organizzazione e la preparazione di eventi sportivi organizzati dal Comune di Piombino Dese (PD), (es. manifestazioni sportive, tornei, saggi, ecc.).

Settore sociale:

- supporto e collaborazione ai diversi servizi e alle iniziative dell'Amministrazione;
- prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
- supporto alla attività di custodia ed accoglienza presso la sede municipale;
- supporto nell'assistenza a persone diversamente abili e bisognose; vigilanza davanti gli istituti scolastici.

2. Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.
3. E' escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa e da specifiche convenzioni.

ART. 3 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Durante l'espletamento delle attività i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile verso i cittadini; i volontari devono rispettare scrupolosamente le modalità operative stabilite e, in particolare, la puntualità in relazione all'attività assegnata. I volontari sono tenuti alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi.
2. I volontari che partecipano alle varie iniziative, sono coordinati e seguiti nell'esecuzione delle attività da personale comunale dei servizi competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare. I rapporti tra i volontari e il Comune hanno l'obiettivo di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione di attività nella realizzazione dei servizi ed interventi di interesse generale.
3. E' fatto divieto di adibire le persone ad attività rischiose per l'incolumità fisica o psichica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature o strumenti richiedenti specifiche professionalità.
4. I responsabili dei vari servizi comunali avranno il compito di:
 - accertare che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
 - vigilare sullo svolgimento delle attività, mediante l'adozione delle opportune direttive per l'efficacia e l'efficienza degli interventi, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore.
5. All'inizio della collaborazione, il responsabile comunale predispone di comune accordo con il/i volontario/i il programma operativo per la realizzazione delle attività, a cui il/i volontario/i si deve/ono attenere per quanto riguarda le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari.
6. Il responsabile comunale, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario, sia singolo sia appartenente a gruppi, associazioni, organizzazioni ed imprese, qualora:
 - da esse possa derivare un danno a persone o cose;
 - vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal vigente Regolamento;
 - siano accertate violazioni di legge, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.
7. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza e in generale della cittadinanza.
8. I volontari sono custodi delle eventuali attrezzature affidate loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne

avrà personalmente cura fino a discarico. L'Amministrazione Comunale fornisce inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta.

9. Le prestazioni eventualmente rese in orari prefissati costituiscono mere modalità del concreto svolgimento dell'attività e non costituiscono perciò indice di subordinazione.
10. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni o le imprese devono impegnarsi affinché le prestazioni loro affidate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, laddove ciò sia necessario, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto.
11. I volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni o le imprese si devono impegnare a dare tempestiva comunicazione al responsabile comunale di riferimento delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Dal canto suo, l'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.
12. Nessun rimborso spese è dovuto al volontario.

ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Al Comune di PIOMBINO DESE compete l'eventuale valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività, nonché tutti gli adempimenti connessi al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.e.i.
2. Il Comune provvede alla copertura assicurativa dei rischi per infortunio, per morte, per invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT) senza nessun onere a carico dei volontari iscritti all'Albo comunale e comunque limitata esclusivamente al periodo di effettiva attività, oltre al tempo di andata e ritorno dal luogo di intervento.
3. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

ART. 5 – ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI: MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. Presso l'Ufficio Segreteria del Comune è istituito l'Albo Comunale dei Volontari a cui sono iscritti tutti i singoli cittadini, di ambo i sessi, che intendono prestare la propria opera di volontariato gratuita per attività di interesse generale, che abbiano presentato specifica richiesta secondo quanto previsto dal presente Regolamento, in base ai requisiti di cui ai successivi commi 3, 4 e 5.
2. Il cittadino che intenda svolgere attività di volontariato presenta domanda di iscrizione all'Albo Comunale dei Volontari compilando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio competente, con indicazione dei dati anagrafici, titolo di studio, professione esercitata, attività che sarebbe disponibile a svolgere, tempi nei quali è disponibile, modalità di esercizio e accettazione incondizionata del presente Regolamento.
3. Non possono essere iscritti all'Albo i cittadini eletti o nominati ad una carica politica pubblica.
4. I singoli cittadini interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
 - a) Età non inferiore agli anni 18;
 - b) Idoneità psicofisica per lo svolgimento dell'attività prevista, autocertificata ai sensi dell'art. 47-48 del DPR 445/2000 in carta semplice;
 - c) Per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno.
5. Nella richiesta di iscrizione il cittadino deve altresì dichiarare le condizioni personali rispetto a:

- riporto di condanne penali, provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure che escludano, secondo la normativa vigente, la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione - esclusione dall'elettorato politico attivo.
6. Il responsabile del servizio comunale presso il quale il volontario iscritto nell'albo chiede di prestare la propria opera può invitare il medesimo ad un colloquio per acquisire maggiori elementi al fine di verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione alle attività verso le quali è stata espressa preferenza da parte del volontario.
 7. I volontari iscritti nell'albo vengono impiegati in base ad un piano concordato con gli stessi, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e pregresse esperienze personali.
 8. Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura del responsabile del servizio competente può essere valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti disponibili.
 9. La cancellazione dall'albo viene disposta dall'Ufficio Segreteria Comunale, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - per rinuncia espressa del volontario: il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del servizio comunale competente;
 - per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi o qualora l'iscritto per due anni consecutivi non presti alcuna attività di volontariato;
 - per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate (in particolare, svolgimento non consono delle attività assegnate, mancato rispetto delle modalità operative stabilite, ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività di volontariato per le quali si era dichiarata la propria disponibilità), senza che il volontario possa vantare pretese verso l'Amministrazione Comunale.

ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DEI VOLONTARI

1. I volontari si impegnano a:
 - svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
 - operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
 - operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
 - operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entrano in relazione;
 - partecipare ai percorsi formativi che vengano eventualmente organizzati dall'Amministrazione per favorire le migliori condizioni di svolgimento delle attività.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore al compimento del prescritto periodo di pubblicazione.
2. Per tutto quanto non regolamentato si fa riferimento alla normativa nazionale.